Appunti tecnici per i granicoltori dell' Italia settentrionale

L' Italia settentrionale ha coltivato nel 1934-35, 1.486.000 ettari a grano, così ripartiti per regioni agrarie: 10 % in montagna, 27 % in collina, 63 % in pianura. Nelle due annate 1933-34 e 1934-35, che possono essere considerate come esponenti di un prodotto scarso e di un prodotto buono, la produzione media unitaria è stata rispettivamente di q.li 17 e di q.li 24,7. Nelle stesse annate, le produzioni riferite alle singole regioni agrarie, sono state: di q.li 11,9 e di 16,3 per la montagna; di 14,9 e di 21,9 per la collina; di 18,8 e 27,1 per la pianura.

Queste poche cifre prospettano a grandi linee i caratteri della granicoltura dell' Italia settentrionale, ove nelle due ricordate campagne si è prodotto rispettivamente il 39 % ed il 47 % del grano nazionale.

Dette produzioni, confrontate con quelle del passato, mettono in evidenza il progresso conseguito; ma le stesse produzioni confrontate con quelle « di punta » ed anche soltanto con quelle delle migliori aziende, dimostrano che molto cammino resta ancora da percorrere entro i limiti della convenienza economica dell' incremento della produzione unitaria.

*
* *

I fattori essenziali sui quali si basa la tecnica granaria per l' incremento della produzione, sono costituiti dalla fertilizzazione del suolo e dall' impiego delle razze elette.

Poichè, secondo una classica definizione, la fertilità è l' attitudine del terreno a sostenere ed alimentare le piante, ne deriva che tale attitudine può essere accresciuta in due modi: con i *lavori* e con le *concimazioni;* e ne segue anche che questi due fattori, anzichè sostituirsi, sono destinati a valorizzarsi in modo reciproco. Normalmente, i lavori rappresentano la base fondamentale per il buon uso dei concimi, tanto da poter affermare che gli eventuali insuccessi della concimazione devono farsi risalire per la massima parte alla deficiente preparazione del terreno.

Sono anzitutto necessari i lavori di *sistemazione del suolo*, per regolare lo scorrimento delle acque in collina e in montagna, ma specialmente per facilitare il percolamento dell' acqua eccessiva; perchè dove l' acqua ristagna le piante muoiono, oppure la vegetazione è così stentata da rendere ben difficile con qualsiasi mezzo, una regolare ripresa vegetativa. In questo campo c' è molto da fare, perchè i grani precoci sono particolarmente sensibili all' eccesso di umidità.

Per quanto la tecnica granaria sia in continua evoluzione, alcune norme hanno valore fondamentale. Fra queste va posto il concetto di prevenire i bisogni della pianta, ponendola, fino dall' inizio, nelle condizioni più favorevoli di vita, affinchè si abbia la più alta percentuale di nascite ed il massimo di uniformità nelle colture, senza le quali non si raggiungono le alte produzioni.

Si agisce in primo luogo con i *lavori*, che devono essere tali da sminuzzare il terreno, in modo da rendere minime le zollosità e le conseguenti cavernosità; il terreno assume così l' aspetto glomerulare, che è indispensabile per una buona semina e per un regolare investimento.

La profondità dei lavori è in funzione dei caratteri intrinseci del terreno e delle colture precedenti. Essi devono essere tali da facilitare, quando ancora le radici hanno scarsa potenzialità di penetrazione, lo sviluppo e l' approfondimento dell' apparato radicale.

Una razionale sistemazione del suolo ed un' accurata lavorazione, pongono la coltura in condizioni favorevoli rispetto ai diradamenti prodotti dagli insetti e dal gelo e dal disgelo, ostacolano l' invasione delle erbe infestanti, prevengono i danni delle più terribili malattie.

Concimazione

La granicoltura intensiva presuppone l' impiego razionale di adeguate quantità di fertilizzanti, che sono destinati, come è stato detto, a valorizzare i lavori.

Quantunque l' Italia settentrionale impieghi maggiori quantità di concimi organici e minerali delle altre parti d' Italia, l' uso dei fertilizzanti è suscettibile di notevoli progressi, sia rispetto alla quantità sia riguardo alla modalità d' impiego.

La *concimazione* del grano deve uniformarsi alle condizioni di clima e di terreno nei quali si opera, al posto che la coltura

occupa nell' avvicendamento, ai caratteri di razza e in fine alle esigenze della pianta nelle diverse fasi vegetative. Deve essere diretta ed indiretta, perchè le due forme si integrano in modo reciproco. E poichè la prima ha il compito di integrare e di valorizzare la fertilità preesistente, ne deriva che per ottenere elevati raccolti è necessario che venga costituito, mantenuto e migliorato questo substrato fondamentale, elevando al massimo la funzione diretta ed indiretta delle foraggere.

Per quanto riguarda la fertilizzazione diretta, l' impiego dei *cencimi fosfo-potassici* ha dei limiti di ordine economico ma non già di ordine tecnico, poichè l'aumento delle quantità è suscettibile di determinare, entro limiti molto estesi, un aumento della produzione. Nè vi sono per questi concimi incertezze sull'epoca di spargimento: quelli fosfatici dovrebbero essere sparsi preferibilmente alla esecuzione dei lavori fondamentali (arature), quelli potassici quando si effettuano i lavori complementari (estirpatura, erpicatura).

Se il terreno non è convenientemente provvisto di questi elementi, l' impiego dell' azoto dà risultati fallaci. E l'agricoltore che facendo affidamento sulle riserve naturali del terreno non provvede a reintegrarle, commette un errore analogo a chi trascura la manutenzione di un fabbricato facendo affidamento sul suo buono stato: ad un certo momento occorrono spese ingenti se non si vuole che l' edificio sia inabitabile e rovini. Il rigoglio che si ottiene con la concimazione azotata senza una buona base fosfo-potassica può essere confrontato ad una costruzione su sabbie mobili.

L' *azoto* ha una funzione decisa per il conseguimento di alte produzioni, è un' arma di precisione che deve essere impiegata con discernimento, sia riguardo all' epoca di somministrazione, sia rispetto alla forma che alla quantità. Dovrà esser messo a disposizione della pianta fino dalle prime fasi vegetative, in modo che essa se ne faccia una certa riserva; non bisogna aspettare, come si faceva in passato, che la pianta dia segni di sofferenza; occorre tenere presente che dopo la fase di accestimento qualsiasi somministrazione azotata può diventare pericolosa, determinando una predisposizione alla stretta ed alla ruggine.

Per avere un' azione tempestiva dell' azoto, occorre darlo direttamente sotto forma nitrica (nitrato di calcio) frazionandolo in modo opportuno; oppure si devono spargere gli altri concimi

(solfato ammonico, calciocianamide, ecc.) tanto più presto quanto più lenta è la loro trasformazione. Solfato ammonico e calciocianamide sono particolarmente adatti per lo spargimento prima della semina (normalmente q.li 1-2 per ettaro), mentre i nitrati trovano il loro più conveniente impiego in copertura (normalmente q.li 1-3 per ettaro). Il frazionamento della concimazione nitrica deve essere massimo nelle terre sciolte (una somministrazione ogni 15-20 giorni). Normalmente possono bastare tre spargimenti: uno prima che incominci l'accestimento e due durante questa fase. Nelle zone ove il terreno gela conviene uno spargimento prima dal gelo, uno al disgelo ed uno dopo circa 15 giorni.

Nell'impiego dell'azoto nitrico durante la stagione invernale, si tenga presente il grande vantaggio che esso ha di ridurre i fenomeni di asfissia radicale.

Risultati favorevoli si possono avere con la localizzazione del fosfato biammonico (q.li 0,50 1,50 per ettaro), che può essere eseguita anche con la seminatrice, mentre si interra il seme. La mescolanza col seme deve essere fatta al momento dell'impiego, specialmente se l'aria non è secca.

Semente

Sul tema delle *razze elette* non sembra il caso d'insistere, tanto sono diffuse. Nel 1934 la superficie da esse occupata nell'Italia settentrionale sommava ad oltre il 93 % dell'area totale coltivata a grano. Era massima in pianura (97,7 %), di poco inferiore in collina (91,4 %), alquanto più bassa in montagna (71,4 %).

Dei sensibili progressi sembrano però possibili, almeno in alcune regioni, mediante un loro impiego più razionale essendo necessario saperle adattare all'ambiente nel quale si opera, ove non sia addirittura possibile adattare l'ambiente alle loro esigenze. Occorre tenere presente che la varietà infallibile non esiste e che non bisogna cristallizzarsi in una predilezione, ma nemmeno cambiare ad ogni annata. Però se non esiste la razza che può fare bene in ogni luogo e in ogni tempo, si può trovare quella che normalmente fa meglio delle altre. Se questa prevalenza è netta, tale razza deve assumere il predominio; se invece dal gruppo delle razze coltivabili se ne staccano alcune, conviene coltivare simultaneamente le due o tre migliori, assegnando a

ciascuna una superficie adeguata, o addirittura consociandole fra loro.

Nell' Italia settentrionale si è fatto un notevole cammino nella scelta delle razze. Nel 1934 il 77,5 % della superficie granaria era dato da tre sole razze: il Mentana (45,7 %), il Damiano (17,3 %) e il Villa Glori (14,5 %). Nell' ultimo biennio ha certamente guadagnato di estensione il Damiano, il quale in alcune zone granicole molto progredite, è diventato l' unico frumento coltivato.

In *pianura* non c' è che da continuare sulla via tracciata: *Damiano* e *Villa Glori* nei terreni più fertili, con preferenza per il primo; *Mentana* in quelli di media fertilità; tenere in considerazione altre razze fra le quali il *Littorio.* In terreni meno fertili non perdere di vista alcune razze poco esigenti e precoci quali il *Florence 193* e l' *Anna Migliori.*

Questo indirizzo può essere mantenuto anche per la *bassa collina,* dando però un deciso sopravvento al Mentana, ed eventualmente ad altre razze precoci meno esigenti.

Passando alla *media ed all' alta collina* le norme per la scelta dei grani si spostano gradualmente verso i criteri che presiedono alla scelta delle razze per la *montagna,* nella quale i grani precoci possono, di regola, cedere utilmente il posto ad altri, e cioè: nelle località ventilate e con terreni permeabili i ben noti *Inallettabili* 3-8, e 96; in zone meno ventilate ma fertili, il *Virgilio,* il *Carlotta* e il *Cosimo Ridolfi;* in terreni meno fertili il *Rieti 11,* il *Frassineto 405,* il *Gentil rosso* × *Noè 46, fam. 9,* e il *Pietro Cuppari*; in quelli scadenti il *Cologna 12* e il *Terminillo.*

Occorre impiegare sempre *seme vagliato, puro, di alta e pronta germinabilità.* Richiederlo alle istituzioni agrarie autorizzate, tenendo presente che in seguito a disposizioni impartite dal Ministero dell' agricoltura, sono posti in vendita grani da seme dotati di assoluta purezza e contraddistinti con uno speciale marchio. I piccoli coltivatori vedano di usufruire del cambio delle sementi, che è praticato per iniziativa delle Commissioni granarie.

La *data di semina* deve variare secondo le condizioni ambientali e le razze. Tenere presente che è in ogni caso preferibile una semina eccessivamente tardiva a quella fatta a tempo opportuno ma in terreno bagnato. In montagna eseguire le semine possibilmente entro la prima decade di ottobre; praticarle nella

seconda decade in collina; effettuarle nella terza decade in pianura. Può essere utile un lieve anticipo per i terreni argillosi e profondi; conviene sempre anticipare di una decade per i grani tardivi; può essere utile ritardare per il Mentana, il quale è il grano che più di ogni altro si presta per la semina a stagione inoltrata, tanto da potersi utilmente impiegare come marzuolo.

Seminare preferibilmente a righe binate (9 × 24) o ternate (8 × 8 × 35) aumentando talvolta la distanza fra le terne a cm. 45 (Ferraguti). Ottima la semina a nastro, che nella piccola coltura (montagna) si può effettuare con l'estirpatore munito di corpi rincalzatori (larghezza delle striscie cm. 8, distanza fra di esse cm. 25). Disporre il seme a 3-5 cm. di profondità, previo trattamento con polvere Caffaro (300 gr. per q.le), nella quantità di chg. 150-200 per le razze precoci; 130-180 per quelle tardive. *Rullare* il terreno se è asciutto.

Alla fine del periodo invernale, rullare se il terreno è soffice (specialmente se il grano segue il prato), *sarchiare* se è stato compresso dalle pioggie. Rammentare che alla ripresa vegetativa una nitratazione è utile, ma che una sarchiatura è indispensabile. Una seconda sarchiatura dovrebbe essere praticata prima che si inizi la levata.

Per i grani destinati alla riproduzione, levare le piante appartenenti ad altre varietà, estirpando i cespi anzichè limitarsi a tagliare le spighe.

Mietere quando le cariossidi hanno consistenza cerosa, specialmente se vi sono attacchi di ruggini. Non lasciare il grano steso al sole; legarlo dopo poche ore e formare con covoni le capannelle o le « crocette », in modo che la massima parte delle spighe si trovi al riparo dall'acqua e dal sole.

Trebbiare 10-15 giorni dopo il raccolto; ma non tardare eccessivamente per non esporre il grano ai danni della tignola.

Gli sviluppi della « Battaglia del Grano » sono necessariamente sempre più complessi, e perciò l'azione, col progredire, riesce più difficile. Gli agricoltori devono quindi stringersi sempre più intorno alle istituzioni tecniche ed alle organizzazioni sindacali. Prof. E. Avanzi

---

Consigli per la vendemmia e per la vinificazione

La R. Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano ha diramato, per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura,

interessanti consigli ed istruzioni in merito alla vendemmia ed alla vinificazione, richiamando anzitutto l' attenzione degli agricoltori sui recenti provvedimenti di legge che tendono alla eliminazione dal mercato nazionale dei vini di qualità scadente o difettosi o malati. Di tali provvedimenti, che costituiscono una efficacissima tutela dei prodotti migliori e sani, essendo riservata solo ad essi la vendita per il consumo diretto, la enologia istriana non può che rallegrarsi; spetta ora agli agricoltori il disporre le cose in modo che il prodotto di questo anno confermi, anzi avvalori vieppiù il buon nome goduto dai nostri vini nelle vaste zone nazionali e dell' estero nelle quali essi sono largamente ricercati.

Qui di seguito riportiamo i consigli e le istruzioni della R. Stazione predetta, raccomandando di tenere presenti quelli che, dato il momento, riguardano la vinificazione; gli altri, relativi alla vendemmia, si terranno in evidenza per gli anni venturi.

Inoltre, al presente articolo ne facciamo seguire un altro sulla vinificazione in stagione fredda, che è stato scritto, appunto, dato l'andamento veramente eccezionale del tempo in questo autunno assai . . . invernale.

*
* *

La grave situazione del mercato vinicolo italiano, verificatasi in seguito all' abbondante vendemmia del 1935, ha dimostrato in modo anche più evidente la necessità di provvedimenti che possano scongiurare il ripetersi di quelle crisi, che con troppa frequenza perturbano e angustiano la produzione viti-vinicola nazionale.

Fra tali provvedimenti, d'indubbia efficacia sono certo quelli che tendono ad eliminare dal mercato i vini scadenti e sopratutto quelli difettosi o malati. A ciò mirano precisamente alcuni recentissimi Decreti, che proibiscono:

1. - *la vendita, e la detenzione per la vendita, per il consumo diretto di vini aventi un' acidità volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore a un decimo della gradazione alcoolica in volume per cento. In altre parole, è stata notevolmente ridotta la tolleranza per la vendita dei vini anche solo leggermente acetosi (spunti);*
2. - *la vendita per il consumo diretto di vini che contengano più di 150 milligrammi per litro di anidride solforosa. In altre parole, è stato ridotto il limite concesso dalle precedenti leggi per l' uso di questo antisettico, certamente prezioso per il cantiniere, ma pericoloso per la salute dei consumatori di vino;*

3 - *la vendita per il consumo diretto di vini alterati per malattie (oltre l' acescenza, per girato, agrodolce, filante e simili) o per difetti dell' odore e sapore (di muffa, di legno fradicio, di secco, ecc.).*

Nessuno può mettere in dubbio l' opportunità di tali disposizioni. Ma siccome esse verranno senz' altro rigorosamente applicate, è interesse di tutti i produttori di mettersi in condizioni di non venire colpiti dai rigori della legge, e di non vedersi costretti a destinare i loro vini alla distillazione, perchè inadatti al consumo diretto.

Si ritiene pertanto necessario richiamare, sopratutto in questo periodo vendemmiale, l' attenzione di tutti i viticoltori e vinificatori su alcune semplici norme di sana enotecnia, la cui osservanza è sufficiente per prevenire gl' inconvenienti che la legge appunto vuole eliminare.

Vendemmia

1. - *Igiene dei recipienti e attrezzi di cantina.*

Le più comuni malattie ed i più frequenti difetti dei vini, derivano sopratutto dal fustame non sano, perchè mal conservato.

Assicurarsi quindi, prima d' iniziare la vinificazione, che i recipienti siano perfettamente sani. Appena vuotati, essi dovranno essere accuratamente lavati, asciugati e solforati. Eguali avvertenze si dovranno osservare per tutti gli attrezzi di cantina (mastelli, sottospine, tubi di gomma, ecc. ecc.).

I locali dovranno essere ben ripuliti, ed i muri e soffitti imbiancati, prima di cominciare ogni lavorazione.

2. - *Raccogliere l' uva perfettamente matura*, e, occorrendo, *fare la vendemmia in più volte*, incominciando dalle uve più malandate (per grandine, peronospora, ecc.) e da quelle meno resistenti alle pioggie.

Anticipare la vendemmia, vuol dire perdere zucchero e perciò alcool, con pericolo di ottenere vini di gradazione inferiore alla legale: (10 % per i vini rossi; 9 % per quelli bianchi).

3. - *Non vendemmiare uve bagnate di pioggia o di rugiada.*

Con la diluizione del mosto, si ottengono vini meno robusti e meno pregiati e se ne diminuisce la gradazione alcoolica.

4. - *Scegliere accuratamente l' uva nel vigneto.*

Gli acini secchi, bacati, muffiti, sono il veicolo delle malattie

del vino; quelli verdi, immaturi, tolgono forza e finezza al prodotto.

5. - *Trasportare sollecitamente e con cura l'uva in cantina.*
Le uve rotte, semi-ammostate, sono soggette a facili alterazioni, e specialmente all'acescenza; la fermentazione poi procederà meno regolare.

Vinificazione

1. - *Diraspare le uve bianche.*
I raspi tolgono finezza al vino, poichè lo arricchiscono di tannino, di acidità e di colore. Per vini fini, ridurre al minimo indispensabile il contatto delle buccie con il mosto.

2. - *Curare le follature.*
Affondando le vinacce nel liquido in fermentazione almeno una volta al giorno, si eviterà l'acetimento del «cappello» e si otterrà anche una fermentazione più rapida e regolare.

3. - *Tenere coperti i recipienti di fermentazione.*
Applicando falsi fondi o tele alla bocca dei tini, tappi idraulici o semplici sacchetti di sabbia al cocchiume delle botti, si conserva l'acido carbonico di fermentazione, escludendo il pericoloso contatto dell'aria.

4. - *Provvedere per tempo all'aggiunta di prodotti solforosi.*
Con l'aggiunta fatta al momento della pigiatura e durante la fermentazione tumultuosa (in dosi di 15-25 grammi di metabisolfito per ettolitro — meglio in due volte — a seconda dello stato delle uve) si otterrà una fermentazione più pura e vini più conservabili, senza dover ricorrere più tardi all'aggiunta di prodotti solforosi al vino, arrischiando di cadere sotto le sanzioni della Legge.

5. - *Svinare a tempo giusto.*
A seconda dei caratteri che si vorranno dare al vino, anticipare (svinando vino ancora dolce, caldo) oppure posticipare (svinando vino secco, già freddo) la svinatura.

6. - *Ricorrere più sovente alla rifermentazione.*
La rifermentazione, fatta su vinaccie fresche, rappresenta il migliore e il più sicuro dei mezzi a disposizione del cantiniere per guarire vini leggermente malati o difettosi. Serve poi anche molto bene per ringiovanire vini vecchi e infiacchiti, e per migliorare vini di uve guaste o di torchio.

Come norma generale, si deve aggiungere tanto vino da rifermentare quanto se n'è tolto con la svinatura.
Naturalmente, se la quantità del vino da rifermentare è minore di quella svinata, e se la svinatura è stata anticipata, si otterranno risultati ancora migliori.

7. - *Non mescolare il vino fiore con il torchiato.*
Volendo evitare di avere vini troppo grossolani, non converrà mescolare vino di torchio, o peggio, di uve non perfette per maturazione o sanità, al vino fiore.

Cure ai vini giovani

1. - *Non riempire subito completamente i fusti.*
Fino a quando non sarà cessata la fermentazione « lenta » tenere i recipienti scolmi per evitare traboccamenti.
In questo primo periodo, usare speciali tappi idraulici o sacchetti di sabbia, per conservare l'acido carbonico che, escludendo l'aria, protegge il vino da ogni malanno.

2. - *Curare le colmature.*
Finita la fermentazione lenta, i recipienti devono colmarsi almeno una volta alla settimana.
Si ricordi che l'aria è il peggiore nemico del vino: essa origina la fioretta, che rappresenta il primo stadio della più comune malattia, l'acescenza.

3. - *Fare sentire il freddo ai vini giovani.*
Nelle giornate serene, aprire porte e finestre delle cantine: il freddo favorisce la maturazione e stabilizzazione dei vini, poichè fa precipitare subito tutte quelle sostanze che sono destinate a separarsi in seguito dal vino, offuscandone la limpidezza.

4. - *Curare i travasi.*
Le feccie rappresentano un pericolo continuo per la sanità del vino e vanno separate da esso al più presto possibile.
E' da tener presente che proprio nelle feccie si trovano in quantità innumerevole tutti gli agenti e le sostanze che provocano malattie e molti difetti nel vino.

La vinificazione in stagione fredda

Nella zona di Parenzo e in quelle finitime la vendemmia è stata notevolmente anticipata. Pur tuttavia l'andamento ecce-

zionale della stagione, che ha portato così presto ad un abbassamento della temperatura, è venuto ad ostacolare il buon andamento della vinificazione, specie delle uve nere ultime raccolte e di quelle che ancora si vanno cogliendo in altre località della nostra provincia.

Il freddo è arrivato all' improvviso non soltanto nella nostra zona, ma per essa costituisce veramente un fatto eccezionale, come mostrano le seguenti temperature registrate dall' Osservatorio meteorologico dell' Istituto agrario di Parenzo per la ultima decade di settembre e per la prima di ottobre.

	SETTEMBRE									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Massima	25.0	25.3	26.2	25.0	26.2	22.6	21.0	17.8	14.5	14.2
Minima	21.8	16.9	14.8	15.5	18.0	19.2	13.7	9.0	9.0	7.5
	OTTOBRE									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Massima	17.3	19.9	15.5	15 9	16.8	14.2	12.2	13.8	13.0	16.0
Minima	7.9	8.2	5.0	4.2	6.2	10.6	7.6	5.8	7.0	8.8

Si spiega quindi come tali minimi di temperatura verificatisi nell' ultimo periodo abbiano avuto come effetto di ostacolare in alcuni casi l' inizio della regolare fermentazione delle uve ammostate e in molti altri di imprimere un andamento stentato alle fermentazioni medesime, perchè tali minimi si allontanano parecchio da quei 16-18 gradi che favoriscono il regolare andamento della fermentazione. Questa temperatura ottima come risulta dalla tabella, si è avuta nel primo periodo della vendemmia e le fermentazioni sono andate allora regolari e rapidamente trasformando tutto lo zucchero dei mosti.

Molti agricoltori, come abbiamo potuto direttamente constatare e come possiamo dedurre dai consigli richiesti all' Istituto, sono giustamente preoccupati. Perchè è a tutti noto che la stentata moltiplicazione dei fermenti e dello svolgersi della fermentazione può mettere in pericolo la buona riuscita del vino, rendendo difficile e incompleta la soluzione delle materie coloranti

e tanniche contenute nelle buccie e nei vinacciuoli. Il che potrebbe portare, come ultima conseguenza, anche ad una non buona conservazione del vino prodotto. Ciò tornerebbe di grave danno agli agricoltori, che, pur avendo avuto in questo anno uve con alte gradazioni zuccherine, si son trovati a raccogliere notevole quantità in meno di quella prevista.

Quali rimedi si possono porre in atto?

Le cantine delle nostre regioni, come è logico, non sono attrezzate come quelle di alcune località fredde nelle quali i locali adibiti alla fermentazione delle uve sono dotati di mezzi di riscaldamento: mezzi che non si possono improvvisare anche per ragioni economiche. E nemmeno è consigliabile per ragioni diverse ma sopratutto in considerazione delle condizioni nelle quali si trovano le cantine dei nostri agricoltori, di ricorrere a razze di fermenti abituati al freddo, razze che sono messe in commercio anche da noi e che trovano impiego in cantine aventi speciale attrezzatura.

Quindi è consigliabile ricorrere a ripieghi più semplici, quali possono essere quelli di aiutare la fermentazione che stenta a mettersi in moto facendo passare il mosto su vinaccie di tini appena svinati ed ancora calde, oppure di aggiungere mosto in attiva fermentazione preso da masse tenute in ambienti più caldi alle partite che stentano a muoversi.

La quantità di mosto in attiva fermentazione da aggiungere può aggirarsi intorno al decimo della massa fredda. Utile è anche effettuare il rimontaggio del mosto perchè esso favorisce la moltiplicazione del fermento.

Qualora non si possa agire come sopra, si può anche tentare di imbottire con stuoie, paglie, coperte, ecc. le pareti del tino in modo da formare una specie di mantello all' intorno, per evitare che il calore naturale che si forma per la fermentazione si disperda nell' ambiente.

Mezzo più pratico ancora è quello di aggiungere ai mosti freddi una parte di mosto riscaldato in una caldaia di rame fino a raggiungere gli 80 gradi senza sorpassare tale temperatura, per evitare che con l' ebollizione il mosto acquisti il sapore di cotto e caramelizzi lo zucchero.

Per avere un aumento di temperatura sufficiente bisogna aggiungere una giusta quantità di mosto riscaldato, quantità che è praticamente indicata dalla seguente tabella che riportiamo

dall' ottimo trattato di Enologia del Carpentieri, nella quale sono indicate le quantità di mosto a 60° o a 80° da aggiungere per portare la temperatura a 18°.

Temperatura iniziale gradi:	Quantità di mosto riscaldato a 60°	Quantità di mosto riscaldato a 80°
	da aggiungere a 100 parti di mosto freddo per portare la temperatura a 18°	
5	30.97	20.97
6	28.80	19.35
7	26.19	17.90
8	23.80	16.12
9	21.42	14 51
10	19.04	12.91
11	16.90	11 27
12	14.28	9 67
13	11.90	8.06
14	9.52	6.45
15	7.14	4.85
16	4.76	3.23
17	2.38	1.62

Il mosto riscaldato va versato nel tino rimescolando tutta la massa.

RIVISTA DELLA STAMPA

Gli ammassi granari considerati da un punto di vista politico - giuridico. — Fra le manifestazioni più tipiche della politica sociale del fascismo, armonizzatrice degli interessi collettivi, cioè nazionali, con quelli privati, la più recente e forse la più bella è certamente quella degli « ammassi granari » resi obbligatori con la legge del 15 giugno 1936-XIV.

Con la nuova legge lo Stato si assicura la totale disponibilità di tutto il grano, prodotto o importato, sottraendolo alla libera contrattazione, per farlo defluire senza sobbalzi, verso il consumo.

Volendo ora inquadrare nel campo del diritto, così come ha fatto Edoardo Lensi in un' interessante disamina critica, pubblicata sulla rivista « *Terra e Lavoro* », il congegno degli ammassi, si deve escludere a priori ogni concetto di requisizione,

che normalmente si presenta con carattere di transitorietà, come misura di eccezione pronta a scomparire con il cessare delle condizioni che l' hanno provocata.

L' ammasso del grano, viceversa, rientra nel quadro dell' ordinamento economico e sociale della Nazione, costruito stabilmente sul piano corporativo.

E' cioè una concezione nuova del tutto originale, risultante dalla fusione di principî di diritto pubblico con quelli di diritto privato.

In altre parole, la persona ha diritto sulla cosa e la collettività ha diritto alla cosa la quale, quindi, è oggetto di un duplice rapporto.

E mentre la *requisizione* rappresentava di fatto una lesione dei diritti individuali, la istituzione degli ammassi granari, invece, non è un provvedimento coercitivo e non rappresenta l' intervento dello Stato nel senso tecnico-giuridico.

L' ammasso granario è insomma un' applicazione rigorosamente logica delle dichiarazioni II e VII della Carta del Lavoro.

Esso è l' espressione del concetto fascista della proprietà considerata come fonte di doveri concreti, non più ideali, oltre che di diritti; concetto elaborato secondo la dottrina fascista e precisamente sulle basi dello Stato corporativo gettate con la promulgazione della Carta del Lavoro.

L' importanza delle recenti provvidenze a favore dei lavoratori agricoli. — E' noto il testo degli accordi conclusi in questi giorni fra le due Confederazioni fasciste dei lavoratori dell' agricoltura e degli agricoltori, recanti provvidenze a favore dei lavoratori agricoli.

L' importanza politica e sociale dell' accordo viene ora messa bene in evidenza dall' on. Angelini in un articolo di fondo pubblicato su « *Agricoltura Fascista* » e che riportiamo nei suoi punti essenziali.

« Non si tratta di una rivendicazione salariale — scrive l' on. Angelini — ma di un adeguamento in rapporto alle condizioni ed esigenze di vita e in relazione all' economia agricola delle diverse provincie, svolgendo azione di equità e di giustizia verso le masse rurali che hanno saputo dimostrare in tempi gravi e difficili la loro maturità politica, la loro disciplina fascista, il loro spirito di abnegazione e di eroismo durante la guerra d' Africa, e la loro volontà tenace durante il periodo sanzionista.

Più che verso aumenti tariffari, che hanno naturali limitazioni nei rapporti dell' economia generale del Paese e della stabilità della Lira, l' organizzazione sindacale dei lavoratori dell' agricoltura ha puntato verso l' acquisizione di provvidenze sociali di più sicuro, stabile e continuativo vantaggio per i nostri lavoratori ».

E dopo aver rilevato come la presente situazione agricola italiana, la collaborazione fra le categorie interessate, la volontà di progresso che anima tutti i fattori diretti della produzione hanno posto l' accordo su una base di reciproca fiducia, che porterà a più rapidi progressi, l' on. Angelini fa giustamente presente come l' accordo fra le due Confederazioni abbia avuto di mira la diminuzione di una sperequazione salariale nei confronti dei lavoratori dell' industria.

« E' questa sperequazione — afferma l' on. Presidente della Confederazione dei lavoratori dell' agricoltura — che ha spesso determinato l' esodo di lavoratori delle campagne verso i centri urbani, rincorrendo illusioni quasi sempre fonti di gravi amarezze.

Da rilevare poi che gli aumentati prezzi dei prodotti agricoli hanno dato automaticamente il corrispondente vantaggio ai salariati fissi o compartecipanti, che in parte o in tutto vengono compensati con quote in natura. Cosicchè il nuovo accordo rappresenta veramente un atto di grande giustizia sociale ».

L' on. Angelini mette quindi in evidenza l' importanza di altri due provvedimenti sanzionati dal nuovo accordo e cioè l' estensione a tutte le 94 Provincie italiane delle Casse mutue malattie per salariati, braccianti e maestranze specializzate, e l' istituzione della Cassa nazionale malattie per gli impiegati delle aziende agricole per i quali sono stati definiti i contratti provinciali con la fissazione dei minimi di stipendio.

Nel complesso il nuovo accordo è destinato a portare maggiore serenità a tutta la grande massa dei fedeli e fascistissimi lavoratori agricoli d' Italia.

« Ma altri problemi — afferma l' on. Angelini — saranno in seguito esaminati per dare compiutezza di organizzazione produttiva alla nostra agricoltura. Già si affaccia all' orizzonte quello di una saggia ripartizione di terre fra i lavoratori agricoli, là dove esistono il latifondo o vaste proprietà terriere insufficientemente produttive. Così pure c' è un problema terriero che deve essere affrontato per quanto si riferisce alla disoccupazione agricola e alla trasformazione dei braccianti.

Per la risoluzione di questi problemi non si andrà però alla ricerca di formule, ma di punti di equilibrio per rendere sempre più solida e sicura la struttura organizzativa ed economica della produzione agricola e per conseguire una equa misura nel reparto dei beni che le varie categorie interessate concorrono a produrre.

In regime fascista, sotto il comando e la guida del Duce, le organizzazioni dei lavoratori chiedono solo forme di solidarietà e di collaborazione, marciando verso orizzonti e verso conquiste che pongono l'Italia all'avanguardia della civiltà del lavoro».

NOTIZIARIO

Manifestazioni zootecniche in Provincia. — Nei giorni 22 e 23 ottobre c. a., avranno luogo, rispettivamente a Buie ed a Pinguente, rassegne di bovini e mercati-concorsi torelli di razza podolico-istriana; queste importanti manifestazioni zootecniche sono organizzate, traendo ausilio dai contributi dell'on. Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Consiglio provinciale della economia corporativa, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di accordo con la Società provinciale allevatori e con il Sindacato fascista veterinari.

Qui di seguito riportiamo le norme che regolano le rassegne ed i mercati-concorsi:

22 ottobre: Buie d'Istria

*III*ª *Rassegna bovini di razza podolico-istriana* facenti parte dei nuclei di allevamento di Buie d'Istria, Cittanova, Grisignana, Portole, Umago e Verteneglio.

Art. 1 — Alla rassegna sono ammesse:

a) le giovenche discendenti dal toro «Istro» e da bovine iscritte al libro genealogico, esse stesse iscritte al libro e coperte dai tori capistipiti;
b) le bovine iscritte al libro genealogico accompagnate:
   I° da vitelle dell'età di mesi 6 fino all'emissione dei primi denti permanenti;
   II° da vitelli da 6 fino a 10 mesi di età;
   le une e gli altri discendenti dai tori capistipiti.

Gli animali sopraindicati dovranno inoltre essere accompagnati dalla «scheda per il controllo degli aumenti di peso».

Art. 2 — Gli animali dovranno essere presentati sul piazzale della rassegna non più tardi delle ore 9 del giorno 22 ottobre 1936-XIV, per i lavori della Commissione giudicatrice.

Art. 3 — Per le singole categorie sono previsti i seguenti premi:

Cat. a) premi di buon allevamento da L. 200 ciascuno
» » » mantenimento » » 100 »
Cat. b) I° — premi di buon allevamento » » 200 »

premi di buon mantenimento da L. 100 ciascuno
» » incoraggiamento » » 50 »
II° — premi di buon allevamento » » 200 »
» » » mantenimento » » 100 »

Art. 4 — Detti premi verranno assegnati ai proprietari semprechè essi si obblighino con impegno scritto di destinare a'la riproduzione gli animali premiati mantenendoli con cura o di restituire integralmente il premio in caso di inosservanza dell' obbligo assunto.

Fra la premiazione e il pagamento del premio l' Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà autorizzare la vendita degli animali premiati soltanto qualora avrà la garanzia che essi saranno adibiti alla riproduzione nel territorio della provincia.

II° Mercato-Concorso torelli di razza podolico-istriana provenienti dai nuclei di allevamento di Buie d' Istria, Cittanova, Grisignana, Portole e Verteneglio.

Art. 1 — Possono essere presentati al mercato-concorso tutti i torelli dell' età da 10 mesi fino alla prima rotta appartenenti alla razza podolico-istriana, discendenti da vacche iscritte al libro genealogico e dai tori capostipiti; l' iscrizione al mercato-concorso va fatta entro il 15 ottobre 1936-XIV presso la Sezione dell' Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Buie d'Istria;

Art. 2 — I capi iscritti, accompagnati dalle rispettive madri e dalla «scheda per il controllo degli aumenti di peso», dovranno essere presentati sul piazzale del mercato-concorso non più tardi delle ore 7 del giorno 22 ottobre 1936-XIV, per i lavori della Commissione giudicatrice.

Art. 3 — Vi è una sola categoria con i seguenti premi:

Un I° premio da L. 600
Due II[i] premi » » 300 ciascuno
Tre III[i] premi » » 200 »
Sei IV[i] premi » » 100 »

23 ottobre: Pinguente

II[a] Rassegna bovini di razza podolico-istriana facenti parte dei nuclei di allevamento di Pinguente e Rozzo d' Istria.

Art. 1 — Alla rassegna sono ammesse le bovine iscritte al libro genealogico accompagnate da:

a) vitelle dell' età di 6 mesi fino all' emissione dei primi denti permanenti;
b) vitelli da 6 fino a 10 mesi;

le une e gli altri discendenti dai tori capostipiti.

Gli animali sopraindicati dovranno inoltre essere accompagnati dalla «scheda per il controllo degli aumenti di peso».

Art. 2 — Gli animali dovranno essere presentati sul piazzale della rassegna non più tardi delle ore 9 del giorno 23 ottobre 1936-XIV, per i lavori della Commissione giudicatrice.

Art. 3 — Per le singole categorie sono previsti i seguenti premi:

Cat. a) premi di buon allevamento da L. 100 ciascuno
Cat. b) » » » mantenimento » » 50 »

Art. 4 — Detti premi verranno assegnati ai proprietari semprechè essi si obblighino con impegno scritto di destinare alla riproduzione gli animali premiati mantenendoli con cura o di restituire integralmente il premio in caso di inosservanza dell' obbligo assunto.

Fra la premiazione e il pagamento del premio l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura potrà autorizzare la vendita degli animali premiati soltanto qualora avrà la garanzia che essi saranno adibiti alla riproduzione nel territorio della provincia.

I° *Mercato-Concorso torelli di razza podolico-istriana* provenienti dai nuclei di allevamento di Pinguente e Rozzo d' Istria.

Art. 1 — Possono essere presentati al mercato-concorso tutti i torelli dell' età da 10 mesi fino alla prima rotta appartenenti alla razza podolico-istriana, discendenti da vacche iscritte al libro genealogico e dai tori capistipiti; l' iscrizione al mercato-concorso va fatta entro il 15 ottobre 1936-XIV presso la Sezione dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Pinguente.

Art. 2 — I capi iscritti, accompagnati dalle rispettive madri e dalla «scheda per il controllo degli aumenti di peso», dovranno essere presentati sul piazzale del mercato-concorso non più tardi delle ore 7 del giorno 23 ottobre 1936-XIV, per i lavori della Commissione giudicatrice.

Art. 3 — Vi è una sola categoria con i seguenti premi:

Un I° premio da L. 300
Due II[i] premi » » 100 ciascuno

*
* *

La valutazione dei soggetti ammessi ai mercati-concorsi verrà praticata mediante il punteggio.

I giudizi delle Commissioni sono inappellabili.

I proprietari sono tenuti alla sorveglianza del bestiame e sono responsabili degli eventuali danni da esso causati.

Tutti gli animali partecipanti alle rassegne ed ai mercati-concorsi dovranno sottostare alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

Approvazione del piano delle direttive fondamentali della trasformazione fondiaria di terreni del comprensorio del Consorzio di bonifica delle ex saline di Capodistria e del piano per la ricomposizione delle proprietà frammentate nelle zone di Semedella, Val Campi e Val Stagnon del comprensorio medesimo. — S. E. il Ministro per l' agricoltura e le foreste ha emanato in data 31 luglio c. a. i seguenti decreti:

N.ro 4091/II

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la deliberazione 25 gennaio 1934, con la quale il Commissario Governativo del Consorzio di bonifica delle ex Saline di Capodistria (Pola) ha chiesto l' approvazione del piano delle direttive fondamentali della trasformazione fondiaria dei terreni ricadenti nel comprensorio dell' Ente;

visto il piano suddetto compilato in data 6 novembre 1933 dal Dott. Redento Vazzoler;

visto il parere n. 33 del Comitato tecnico per la bonifica integrale della provincia di Pola, emesso nell' adunanza del 29 ottobre 1934;

visto il rapporto in data 31 marzo 1936 n. 3579 dell' Ispettorato agrario compartimentale di Venezia;

visto il voto n. 4 del Comitato speciale per la bonifica integrale, emesso nell' adunanza dell' 8 giugno 1936;

visti gli atti della effettuata pubblicazione del piano e i relativi referti, dai quali risulta che contro di esso non furono presentati reclami ed opposizioni;

considerato che il piano in esame contiene le direttive fondamentali della trasformazione dell' agricoltura la cui osservanza è obbligatoria per i proprietari, così che ove essi non provvedessero ad attuarla, il Ministero potrebbe disporre l' esecuzione delle opere occorrenti a cura del Consorzio e a spese dei proprietari inadempienti, ovvero procedere alla espropriazione degli immobili ai sensi dell' art. 42 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215;

a termini degli articoli 4 e 5 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215;

decreta

Art. 1 — E' approvato, con le modifiche proposte nel citato voto n. 4 dell' 8 giugno 1936, emesso dal Comitato speciale per la bonifica integrale, il piano delle direttive fondamentali della trasformazione fondiaria di terreni del comprensorio del Consorzio di bonifica delle ex Saline di Capodistria, compilato in data 6 novembre 1933 dal Dott. Redento Vazzoler.

Conseguentemente è obbligatoria per i proprietari degli immobili appartenenti all' anzidetto comprensorio l' osservanza delle seguenti direttive fondamentali della trasformazione fondiaria:

1) — Scopo finale della trasformazione è la messa a coltura avvicendata, continua, intensiva della intera superficie del comprensorio previamente ricomposta, mediante l' attuazione dell' apposito piano di riordino della proprietà frammentata e dispersa, in unità fondiaria, a carattere prevalentemente autonomo, di ampiezza non inferiore ai 3 ettari, eccezione fatta per i piccoli appezzamenti di estensione però non inferiore al mezzo ettaro, destinati ad integrare i bisogni delle aziende già costituite ed ubicate nelle zone di gronda del comprensorio e nelle immediate vicinanze del territorio.

Il carico fisso di mano d' opera e di bestiame per la detta unità fondiaria sarà stabilito dal Ministero in relazione al conseguimento di una prima fase della trasformazione per la quale intanto fin da ora sono obbligatorie per i proprietari tutte le opere necessarie (affossatura e viabilità interpoderale e poderale, sistemazione idraulico-agraria dei terreni) per permettere la messa a coltura dell' intera superficie del comprensorio con opportuni ordinamenti produttivi basati su colture erbacee avvicendate, tali da consentire la stabile occupazione di non meno di 0,2 unità lavorative ad ettaro, ed il mantenimento di un carico di bestiame bovino non inferiore ai q.li 2 di peso vivo ad ettaro.

2) — I termini di tempo entro i quali dovranno essere eseguite le opere predette saranno così fissati:

a) entro il termine massimo di anni uno dalla data di emanazione del presente decreto, per i terreni non soggetti ad operazioni di riordino della proprietà, dovranno essere eseguite tutte quelle opere di canalizzazione e di scolo, comuni a più fondi, di competenza privata e necessarie per integrare e completare quelle già compiute di competenza statale; e ciò agli effetti delle eliminazioni dei permanenti e prolungati ristagni d'acqua.

Il Consorzio, sentiti i proprietari interessati, elaborerà il piano regolatore delle suddette opere di sistemazione idraulica e delle opere di viabilità comuni a più fondi. Tale piano dovrà essere presentato entro 6 mesi dalla data del presente decreto all'Ispettorato agrario compartimentale, il quale entro due mesi dalla data di ricevimento, dovrà provvedere a renderlo esecutivo.

Qualora i proprietari non eseguissero le opere di loro competenza nei modi previsti nel piano ed entro il termine prescritto dalle presenti direttive, il Consorzio resta autorizzato ad eseguirle di ufficio a termini dell'articolo 42 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, ripartendo poi la spesa a carico degli inadempienti;

b) entro il termine di *anni 2,* a partire dalla data predetta, dovranno essere eseguite nell'interesse di ciascuna unità aziendale le necessarie opere di sistemazione idraulico-agraria dei terreni, con suddivisione della superficie in campi, e prose regolari, con sistemazione superficiale (baulatura, demolizione argini, tombamento fossi inutilizzabili, ecc.);

c) entro il termine di *anni 5,* sempre a partire dalla data suddetta, dovranno essere raggiunti gli scopi della prima fase della trasformazione di cui al precitato n. 1.

3) — Per i terreni soggetti ad operazioni di riordino delle proprietà, i termini prefissati avranno decorrenza invece dalla data del provvedimento Ministeriale che accerterà l'avvenuta esecuzione del piano di riordino della proprietà.

4) — Per i terreni di proprietà comunale, se di natura patrimoniale dovranno osservarsi le norme contemplate nelle direttive in parola; se soggetti invece a diritti di uso civico dovrà farsi luogo al necessario riordinamento degli usi civici, a termini della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e della legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

5) — Sono ammesse a beneficiare del sussidio normale di cui all'art. 44 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, le seguenti categorie di opere:

a) sistemazione idraulica comune a più fondi, ed idraulico-agraria dei terreni a scopo di scolo e relativi manufatti;

b) provvista di acqua potabile;

c) eventuale utilizzazione delle acque a scopo irriguo, e relativi manufatti;

d) eventuali costruzioni di nuovi fabbricati rurali di abitazione ed ampliamenti radicali di quelli esistenti, in quanto richiesti da una notevole intensificazione e miglioramento tecnico-economico dell'agricoltura; costruzione dei relativi annessi (stalle, granai, fienili, aie, silos da foraggio, ecc.), escluse però le stalle a carattere specializzato per il latte e gli eventuali caseifici;

e) strade interpoderali;

f) impianto di essenze arboree frangivento a difesa delle colture agrarie.

6) — Coloro che intendono beneficiare del sussidio governativo dovranno presentare all' Ispettorato agrario compartimentale per le Venezie, per il tramite del Consorzio, il piano di trasformazione che intendono attuare nei propri fondi, precisando la meta agraria che si propongono di raggiungere e le modalità con le quali pensano di eseguirla in applicazione alle direttive fondamentali prescritte.

Insieme con tale piano, essi presenteranno i progetti tecnici costruttivi delle opere ammesse a sussidio, ed una dichiarazione da cui risulti a termini dell' art. 41 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, se intendono incaricare il Consorzio della esecuzione dei lavori o se preferiscono procedervi direttamente.

7) — I proprietari che non intendono chiedere il sussidio governativo non hanno l' obbligo di presentare il piano ed il progetto di cui al precedente articolo. Essi sono tenuti però a notificare all' Ispettorato agrario compartimentale l' inizio dei lavori, allo scopo di far constatare la rispondenza di essi alle direttive fondamentali della bonifica.

A quest' ultimo fine è sempre in facoltà dei proprietari di ottenere che l' Ispettorato agrario compartimentale si pronunci sulla conformità del piano alle direttive fondamentali anzidette, rilasciando esplicito nulla osta.

8) — Nell' esame del piano presentato dai proprietari, nelle ipotesi previste ai numeri 6 e 7, l' Ispettorato prescinde da ogni giudizio sui particolari delle proposte, limitandosi ad accertare la rispondenza alle direttive fondamentali del piano della trasformazione dell' agricoltura.

Art. 2 — In relazione ai prevedibili risultati economici della bonifica, le quote di concorso dello Stato nelle opere di competenza privata, considerate obbligatorie, possono essere stabilite nella misura massima normale prevista dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3 — Il presente decreto sarà inserito nel foglio degli Annunzi legali della provincia di Pola, e il suo testo integrale sarà poi affisso all' albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientri, in tutto o in parte, nel comprensorio del Consorzio e comunicato per lettera a ciascuno dei proprietari di beni iscritti attualmente al catasto del comprensorio.

Alla formalità di inserzione, affissione e comunicazione agli interessati, provvederà a sua cura e spese il Consorzio della bonifica ex Saline di Capodistria, il quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare al Sottosegretariato per la bonifica integrale la prova dell' osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Roma, 31 luglio 1936 XIV

Il Ministro
f.to Rossoni

Per copia conforme
Il Direttore capo di divisione
f.to Martini

Per copia conforme
Il Segretario
f.to Galletti

* * *

Rep. N. 102 — Div. II[a] — N. 3360

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L' AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il piano di riordinamento fondiario per la ricomposizione delle proprietà frammentate delle zone di Semedella, Val Campi e Val Stagnon,

per una superficie totale di ettari 411.16.84, nel comprensorio di bonifica delle ex Saline di Capodistria in provincia di Pola, redatto in data 13 febbraio 1934, dal Dott. Redento Vazzoler;

visto il rapporto 9 marzo 1936 n. 2665 dell'Ispettore agrario compartimentale di Venezia;

visto il voto n. 5 emesso dalla Giunta del Comitato speciale per la bonifica integrale nella seduta dell'8 giugno 1936;

ritenuto che le norme prescritte dall'art. 26 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, sono state osservate e che la pubblicazione degli atti non ha dato luogo a reclami ed opposizioni;

che il piano di ricomposizione della proprietà frammentata e dispersa costituente il comprensorio del Consorzio di bonifica « Ex Saline di Capodistria », strettamente coordinato con il piano delle direttive fondamentali della trasformazione fondiaria dei terreni dello stesso comprensorio, risponde ai criteri ed alle norme già precisate, in corso di approvazione, per detta trasformazione, permettendo la costituzione di convenienti unità colturali di sufficiente ampiezza in modo da consentire la esecuzione di tutte quelle opere necessarie per il raggiungimento della completa valorizzazione economico-agraria di tutto il comprensorio;

a termini del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215;

decreta

Art. 1 — E' approvato a tutti gli effetti di legge il piano 13 febbraio 1934, a firma del Dott. Redento Vazzoler, per la ricomposizione delle proprietà frammentate nelle zone di Semedella, di Val Campi e Val Stagnon del comprensorio del Consorzio di bonifica delle ex Saline di Capodistria.

Il piano medesimo, munito del visto ministeriale nei seguenti elaborati che la compongono, forma parte integrante del presente decreto.

Per ciascuna delle zone:

1°) Prospetto riassuntivo delle superfici catastali di esproprio e di ricomposizione.
2°) Prospetto dei trasferimenti delle ipoteche ed altri diritti reali nelle proprietà ricomponibili.
3°) Elenco delle particelle con rendita imponibile.
4°) Prospetto dei conguagli in superficie e in danaro.
5°) Elenco delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione.
6°) Planimetria generale della zona di ricomposizione.
7°) Progetto di ricomposizione.

Art. 2 — Il Consorzio di bonifica delle ex Saline di Capodistria dovrà provvedere entro trenta giorni dalla data della notifica del presente decreto, a dare pubblicità al piano stesso mediante la sua trascrizione presso la Conservatoria delle ipoteche di Pola e provvedere altresì agli altri adempimenti di legge e di cui agli art. 32 e 33 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3 — Le somme dovute ai proprietari di fondi su cui gravi un diritto reale di garanzia dovranno essere depositate presso la Cassa di risparmio di Pola su un libretto intestato ai proprietari medesimi e vincolato a favore del titolare di tale diritto.

Art. 4 — Il Consorzio dovrà provvedere all'immediata consegna dei fondi di nuova assegnazione, tenute presenti le disposizioni al riguardo di cui al titolo II° capo IV° del più volte citato R. D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 5 — Nel termine di legge sarà provveduto a cura del Consorzio alla registrazione fiscale del presente decreto, a termini dell' art. 37 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215. Il Consorzio provvederà pure a che il presente decreto sia inserito per estratto nel foglio degli Annunzi legali della provincia di Pola.

Il suo testo integrale sarà poi affisso all' albo dei Comuni il cui territorio rientri in tutto o in parte nel comprensorio del Consorzio di bonifica di Capodistria.

Roma, 31 luglio 1936-XIV

Il Ministro
f.to Rossoni

Registrato a Capodistria il 6 agosto 1936-XIV
Mod. II, Vol. 10, N. 128 — Esatte lire 20.20/100
(Lire venti e venti cent.)

Il Procuratore
f.to La Pera

Esenzione dall' imposta di consumo dell'uva per vinificazione ad uso familiare per talune categorie di produttori e di consumatori. — L' esenzione riguarda l' uva fresca, sotto la quale denominazione va compresa l' uva di qualunque specie, anche se pigiata, con tutti i raspi e le bucce, che non si trovi ancora in istato di fermentazione tumultuosa, e va concessa una sola volta, per la vendemmia dell' anno in corso, a ciascuna famiglia, quale che sia il numero dei componenti di essa, inteso per famiglia l' insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità, di servizio o di lavoro, convivano stabilmente col capo di famiglia.

L' esenzione è *applicabile ai produttori,* intesi per tali quelli indicati nell' articolo 73, primo comma del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, *ai quali non competa già la più larga esenzione prevista dall' art. 30, n. 2, del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175,* per la circostanza che non concorrano nei confronti dei medesimi le condizioni stabilite dagli articoli 73 e seguenti del detto regolamento. Conseguentemente la franchigia spetta tanto ai mezzadri, coloni, fittavoli ed altri compartecipanti ai prodotti dei fondi vitati, quanto ai proprietari dei fondi stessi condotti direttamente, in economia, a mezzadria o colonìa o in qualsiasi altra forma di compartecipazione.

L' esenzione medesima compete inoltre ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Non possono però beneficiare della esenzione i proprietari che abbiano ceduto i fondi non vitati a mezzadria, a colonìa od in affitto, poichè in tali casi la qualifica di diretto coltivatore spetta ai mezzadri, ai coloni ed agli affittuari dei fondi stessi.

Il quantitativo massimo fino al quale si estende l' esenzione di cui trattasi è fissato in 8 quintali netti, nella intesa che la esenzione compete tuttavia sino alla concorrenza dei detti 8 quintali anche se la quantità destinata alla vinificazione dai produttori o consumatori sia complessivamente superiore al detto limite.

Elenco dei mercati di animali che si terranno nelle provincie d' Istria, del Carnaro, di Trieste e di Gorizia, durante il mese di Ottobre.

Provincia	Circondario	Comune	Località	Giorno di mercato
Istria	Capodistria	Erpelle-Cosina	Erpelle	Venerdì 2
		Rozzo	Rozzo	Lunedì 12
		Pinguente	Pinguente	Giovedì 15
	Parenzo	Visinada	Visinada	Lunedì 5
		Orsera	S. Lorenzo del Pasen.	Sabato 10
		Portole	Levade	Martedì 13
		Montona	Montona	Lunedì 19
		Buie	Buie	Martedì 27
		Visignano	Visignano	Giovedì 29
	Pisino	Albona	Albona	Domenica 4 e Domen. 18 (animali minuti)
		Pisino	Pisino	Lunedì 5 e Sabato 17
		Gimino	Gimino	Mercoledì 14
		Albona	S. Domenica	Venerdì 16
		Antignana	Antignana	Martedì 27
	Pola	Dignano	Dignano	Sabato 3
		Sanvincenti	Sanvincenti	Lunedì 12
		Canfanaro	Canfanaro	Giovedì 29
		Pola	Siana	Sabato 31
Carnaro	Abbazia	Elsane	Sappiane	Domenica 4
		Castelnuovo	Castelnuovo	Giovedì 8
		Villa del Nevoso	Villa del Nevoso	Venerdì 16 e Lunedì 19
Trieste	Monfalcone	Ronchi dei Legionarî	Ronchi dei Legionarî	Mercoledì 7
	Postumia	Postumia	Postumia	Giovedì 1 e Lunedì 19
		S. Pietro del Carso	S. Pietro del Carso	Sabato 10
	Trieste	Muggia	Albaro-Vescovà	Sabato 10
		Sesana	Sesana	Lunedì 12 e Giovedì 22
		Divaccia - S. Canziano	Divaccia	Lunedì 26
Gorizia	Gorizia	Gorizia	Gorizia	Lunedì 5, Giovedì 8 e Giovedì 29
		Aidussina	Sturie delle Fusine	Giovedì 8
		Aidussina	Aidussina	Giovedì 15
		Vipacco	Vipacco	Martedì 20 e Merc. 28
		S. Daniele del Carso	S. Daniele del Carso	Mercoledì 21
	Gradisca	Cormons	Cormons	Venerdì 2
		Gradisca	Gradisca	Martedì 13
		Romans d' Isonzo	Romans d' Isonzo	Martedì 27
	Tolmino	Idria	Idria di sotto	Lunedì 5
		Tolmino	Tolmino	Lunedì 12
		Idria	Idria	Giovedì 15

La vendita del vino nuovo è vietata fino al 30 novembre. — Sua Eccellenza il Prefetto dell'Istria ha emesso la seguente ordinanza:

Considerato che nella Provincia dell'Istria esistono attualmente fortissime giacenze di vino della vendemmia 1935 e che pertanto, allo scopo di smerciare detto prodotto, si rende opportuno ordinare temporaneamente, nell'interesse dell'economia provinciale, il divieto di vendita del vino nuovo.

Considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, anche per ragioni di carattere igienico-sanitario, dato che — per le sopravvenute condizioni meteorologiche — la fermentazione alcoolica dei mosti sarà soggetta a ritardi notevoli.

Visti gli articoli 19 e 20 del T. U. della legge comunale e provinciale approvati con R. D. 3 marzo 1934-XII, n. 383;

ordina

E' vietata fino al 30 novembre p. v. la vendita al minuto del vino di produzione 1936.

I contravventori saranno puniti, a termini dell'art. 20, ultimo comma, del T. U. sopra citato, con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.

I signori Podestà e Commissari prefettizi dei comuni della Provincia e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, che ha effetto immediato.

Bollettino dello stato sanitario del bestiame.

Data	Malattie	Circondari	Comuni	Specie degli animali *)	Numero delle stalle infette	
					rimaste dalle settimane precedenti	Nuove denunzie
PROVINCIA D'ISTRIA						
Dall'1 al 15-IX	Carbonchio ematico	Pola	Pola	B	—	1
	Mal rossino	Capodistria	Capodistria	S	—	8
PROVINCIA DI TRIESTE						
Dall'1 al 15-IX	Mal rossino	Trieste	Duttogliano	S	—	1
		»	Monrupino	S	1	—

*) B-bovini, E-equini, O-ovini, Cap.-caprini, S-suini, Can.-canini, P-pollame,

Listino dei prezzi dei principali prodotti agrari verificatisi in provincia nel mese di Agosto

(Dati del Consiglio provinciale della economia corporativa di Pola)

Denominazione dei prodotti		Prezzi	Annotazioni
Vini			
Vino bianco comune . .	all'ettol.	60—100	alla produzione, pronta consegna e pagamento
» nero » . . .	»	60—100	»
Olî			
Olio d'oliva, tipo Bari .	al q.le	620—690	dal grossista al dettagliante, franco negozio dettagliante, fusto escluso, pagamento 30 giorni
Foraggi			
Fieno sciolto	al q.le	13—16	al mercato, pronta consegna e pagamento
Fieno pressato	»	15—18	»
Erba medica	»	25—28	»
Paglia in balle	»	14—16	»
Avena nostrana	»	80—90	dal produttore al grossista, franco stazione Pola, tela per merce, pronto pagamento
Cereali			
Grano	al q.le	118	prezzi dell'ammasso
Granoturco	»	108	dal grande grossista al grossista, franco stazione Pola, tela per merce, pagamento 30 giorni
Bestiame da macello, pollame, uova, latte			
Buoi I. qual. (peso vivo)	al q.le	330—350	al mercato, pronta consegna e pagamento
» II. » »	»	270—300	»
Vacche I. » »	»	250—280	»
» II. » »	»	160—200	»
Vitelli »	»	450—520	»
Pollame adulto	al chg.	9—9.50	»
Uova fresche	» cento	35—38	»
Latte	» litro	0.65	»
Combustibili			
Legna da ardere . . .	al q le	8.50	al mercato, pronta consegna e pagamento
Carbone di legna . . .	»	32—36	»

Dott. E. Benedini, Direttore responsabile **Dott. U. Stacchiotti**, Redattore-capo